

Fisco, accertamenti con prove a 360°

L'accertamento fiscale può essere basato sulle intercettazioni del contribuente disposte in sede penale oltreché su tutte le indagini della guardia di finanza, incluse quelle fatte presso i fornitori e le dichiarazioni dei terzi. Tutti questi atti hanno fede privilegiata e il contribuente può contestarli solo proponendo querela di falso. Questa la conclusione a cui è giunta la Corte di cassazione che, con l'ordinanza 15191 del 3 luglio 2014, ha accolto il ricorso dell'agenzia delle entrate. Ma non è tutto. Piazza Cavour ha chiarito, inoltre, che i costi non possono essere detratti dal contribuente in virtù di una fattura generica e inattendibile. Sulle prove a sostegno dell'accertamento la Cassazione ha precisato che in tema di violazioni Iva oggetto di accertamento nell'ambito dell'attività di polizia tributaria, le dichiarazioni rilasciate da terzi, le risultanze delle indagini condotte nei confronti di altre società, gli atti trasmessi dalla guardia di finanza, risultanti dall'attività di polizia giudiziaria, senza esclusione dei verbali redatti a seguito d'intercettazioni telefoniche disposte in sede penale, se contenuti negli atti (come il processo verbale di constatazione) allegati all'avviso di rettifica notificato o trascritti essenzialmente nella motivazione dello stesso, costituiscono parte integrante del materiale indiziario e probatorio, che il giudice tributario di merito è tenuto a valutare dandone adeguato conto nella motivazione della sentenza.

Debora Alberici

